

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 17/06/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22/03/2018, ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/07/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 1.263,00, a titolo di commissioni e premio assicurativo, nonché delle “*spese legali e finanziarie*” per € 250,00. Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- riguardo all'applicazione della sentenza Lexitor, che secondo la giurisprudenza e l'orientamento dell'Arbitro gli oneri da restituire in sede di estinzione anticipata sono solo quelli soggetti a maturazione nel corso della durata del contratto; quanto detto rileva a maggior ragione per le commissioni d'intermediazione e gli oneri erariali, che sono percepiti da un soggetto diverso dal finanziatore; inoltre richiama quanto affermato dal Tribunale di Napoli, con la sentenza 10489/2019, e dal Tribunale di Monza con sentenza 2573/2019, rispetto alla natura non *self executing* della Direttiva 2008/48 e, di conseguenza, la inapplicabilità della sentenza della CGUE ai rapporti tra privati;
- la non rimborsabilità delle voci di cui alla lett. B e C del contratto (relative alle commissioni di intermediazione e alle spese di attivazione), in quanto integralmente maturate all'atto di perfezionamento del contratto, come chiarito nelle condizioni generali dello stesso. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, precisa che la sua rete distributiva “*non svolge alcuna attività posteriore alla*

conclusione del contratto” e che l’importo di € 1.129,20 corrisponde “esclusivamente” alla somma corrisposta all’intermediario del credito intervenuto (produce copia della fattura attestante il pagamento; a sostegno di quanto affermato, allega stralcio delle decisioni n. 4673/20 e n. 6108/20 del Collegio di Roma).

Pertanto chiede di rigettare il ricorso, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.

In sede di repliche il ricorrente richiama la c.d. sentenza *Lexitor*, insistendo per l’accoglimento delle proprie pretese.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF*”.

Inoltre, con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*”, valutando inoltre che “*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue:

Il Collegio qualifica come *up front* gli oneri presenti in tabella, secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, poiché la descrizione delle relative voci di costo fa riferimento ad attività preliminari alla conclusione del prestito.

Dalle spese d'istruttoria sono stati detratti gli oneri erariali, in quanto il più recente orientamento condiviso dai Collegi ritiene le imposte/oneri erariali non rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l'art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	27
rate residue		93

TAN	▶	3,76%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	77,50%
- in proporzione alla quota interessi	61,83%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
☐	se d'istruttoria (up front)	€ 500,00	€ 387,5	€ 309,1	☒		€ 309,16
☐	commissioni d'intermediazione (up front)	€ 1.129,20	€ 875,1	€ 98,2	☒		€ 698,20
☐					☒		
☐					☒		
☐					☒		
☒					☐		
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 1.007
		interessi legali					sì

Non può trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese legali e finanziarie, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.007,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS